

“AGEVOLAZIONI E INCENTIVI NAZIONALI ALL’ASSUNZIONE E ALL’AUTOIMPREDITORIALITÀ”

- Guida 2020 -

INDICE

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

❖ SEZIONE I: ASSUNZIONE DISOCCUPATI

- Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
- Donne disoccupate da almeno 24 mesi o disoccupate da oltre 6 mesi se impiegate in settori ad alto tasso di disparità di genere o residenti in aree svantaggiate
- Giovani e disoccupati con sede di lavoro al Sud
- Incentivo per assunzione di lavoratori in NASpl
- Incentivo per assunzione in apprendistato di beneficiari di NASpl

❖ SEZIONE II: ASSUNZIONE GIOVANI

- Incentivo per assunzione in apprendistato di I livello
- Incentivo per assunzione in apprendistato II livello (c.d. professionalizzante)
- Giovani under 35
- Incentivo “IO Lavoro”
- Laureati 110 e lode e dottorati – c.d. “Eccellenze”

❖ SEZIONE III: ASSUNZIONE DISABILI

INCENTIVI ALLA CREAZIONE D’IMPRESA

- Misure per l’autoimprenditorialità - *Nuove imprese a tasso zero* –
- Misure per l’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno - *Resto al Sud*-
- Incentivi per le start-up innovative - *Smart&Start Italia* -

INCENTIVI FISCALI PER L’ATTRAZIONE DEL CAPITALE UMANO IN ITALIA

- “Lavoratori impatriati”
- “Nuovi residenti”

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

- Sezione I: ASSUNZIONE DISOCCUPATI -

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI OVER 50 DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI | |
|--|---|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati |
| Categorie di lavoratori interessati | Lavoratori, disoccupati da oltre 12 mesi, di età pari o superiore a 50 anni. |
| Condizioni | <p>Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito di assunzione nel corso del 2018 mediante sottoscrizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di lavoro a tempo determinato; - Contratto di lavoro a tempo indeterminato; - Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. |
| Importo e durata dell'incentivo | <p><u>Benefici contributivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. <p>In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione del 50% dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.</p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <u>Non soggetto alla regola del <i>de minimis</i></u> in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
| Riferimenti normativi | <i>Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013.</i> |

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI DONNE: - DISOCCUPATE DA ALMENO 24 MESI - DISOCCUPATE DA OLTRE SEI MESI SE IMPIEGATE IN SETTORI AD ALTO TASSO DI DISPARITA' DI GENERE O RESIDENTI IN AREE SVANTAGGIATE | |
|--|--|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati |
| Categorie di lavoratori interessati | <p>Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; tale termine si abbassa a 6 mesi se residenti in Aree c.d. "svantaggiate" ovvero se impiegate in un settore o una professione caratterizzata da una forte disparità occupazionale di genere (tra cui, ad esempio: settore agricolo, costruzioni, manifatturiero, energia, trasporti, comunicazione, ecc....).</p> <p>Per il periodo 2014-2020 sono state identificate come "Aree svantaggiate": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-nord tra cui le zone in provincia di Piacenza e Ferrara.</p> <p>L'assenza di impiego deve intendersi come mancato svolgimento di lavori di durata maggiore a 6 mesi o con retribuzione superiore a quella esente da imposte e da obbligo dichiarativo (8.000 euro se dipendente; 4.800 euro se autonomo).</p> |
| Condizioni | <p>Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di lavoro a tempo determinato; - Contratto di lavoro a tempo indeterminato; - Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. |
| Importo e durata dell'incentivo | <p><u>Benefici contributivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. <p>In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione del 50% dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.</p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <p><u>Non soggetto alla regola del <i>de minimis</i></u> in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| Riferimenti normativi | Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013. |
|------------------------------|---|

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI CON SEDE DI LAVORO AL SUD | |
|--|--|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati la cui <u>sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti Regioni</u> : Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna. <u>Non rileva la residenza del lavoratore interessato.</u> |
| Categorie di lavoratori interessati | <u>Giovani e disoccupati in possesso di uno dei seguenti requisiti</u> : - Età compresa tra 16 e 34 anni in stato di disoccupazione; - Lavoratori over 35, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in stato di disoccupazione. I lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro (tranne che nel caso di trasformazione). |
| Condizioni | L'incentivo viene erogato sotto forma di <u>sgravio contributivo</u> per le seguenti ipotesi: - assunzione con contratto a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time (anche in somministrazione); - trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. |
| Procedura | Per l'anno 2020 si attendono i decreti direttoriali ANPAL che consentano l'applicazione dell'agevolazione. |
| Importo e durata dell'incentivo | <u>Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale totale (100%) a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di euro 8.060,00 annui per lavoratore assunto (da applicare su base mensile).</u> L'agevolazione ha durata di 12 mesi. |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <u>L'agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i></u> ; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. |

| | |
|------------------------------|---|
| Riferimenti normativi | <i>Legge n. 160/2019; Decreto MLPS 20 marzo 2013; D.lgs. n. 150/2015.</i> |
|------------------------------|---|

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN NASpl | |
|--|--|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati |
| Categorie di lavoratori interessati | Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). |
| Condizioni | <p><u>Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato</u>, anche tramite contratto di apprendistato.</p> <p>L'incentivo non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell'arco temporale dei 6 mesi per l'esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949); - Qualora l'impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso, oppure l'assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente. |
| Importo e durata dell'incentivo | <u>Incentivo pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza non goduto dell'indennità NASpl.</u> In caso di apprendistato tale incentivo si aggiunge alle agevolazioni previste per tale tipologia contrattuale. |
| <u>Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato</u> | La concessione del beneficio è <u>subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti <i>de minimis</i></u> , ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
| Riferimenti normativi | <i>Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art. 2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, D.lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015.</i> |

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO DI BENEFICIARI DI NASPI | |
|--|---|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati con un massimo di 9 dipendenti. |
| Categorie di lavoratori interessati | Età da 15 a 25 anni non compiuti. |
| Condizioni | L'incentivo viene erogato sotto forma di <u>sgravio in caso di assunzione con contratto di apprendistato di I livello (per il diploma o la qualifica professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore)</u> |
| Importo e durata dell'incentivo | <u>Lo sgravio riguarda la contribuzione integrale (100%)</u> a carico dei datori di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; dal quarto anno la contribuzione torna all'11,26%. |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <u>L'agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i></u> ; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. |
| Riferimenti normativi | <i>art. 1, c. 8, Legge n. 160/2019.</i> |

- Sezione II: ASSUNZIONE GIOVANI -

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO DI I LIVELLO | |
|---|---|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati con un massimo di 9 dipendenti. |
| Categorie di lavoratori interessati | Età da 15 a 25 anni non compiuti. |
| Condizioni | L'incentivo viene erogato sotto forma di <u>sgravio in caso di assunzione con contratto di apprendistato di I livello (per il diploma o la qualifica professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore)</u> |
| Importo e durata dell'incentivo | <p>Lo <u>sgravio riguarda la contribuzione integrale (100%)</u> a carico dei datori di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; dal quarto anno la contribuzione torna all'11,26%.</p> <p>Tale agevolazione è cumulabile con le altre agevolazioni tipiche dell'apprendistato.</p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <u>L'agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i></u> ; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. |
| Riferimenti normativi | <i>art. 1, c. 8, Legge n. 160/2019.</i> |

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO II LIVELLO (C.D. PROFESSIONALIZZANTE) | |
|--|---|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati. |
| Categorie di lavoratori interessati | Età da 15 a 29 anni non compiuti. |
| Importo e durata dell'incentivo | <p>Sgravio contributivo limitatamente ai contratti di apprendistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>per i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a 9</u> l'aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari: all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali); al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali). Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%. • <u>per i datori di lavoro con numero di addetti superiore a 9</u> è prevista un'aliquota contributiva agevolata del 10%. |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | L'agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i> ; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. |
| Riferimenti normativi | <i>art. 1, c. 8, Legge n. 160/2019.</i> |

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35 | |
|---|---|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati |
| Categorie di lavoratori interessati | <p><u>Giovani</u> in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35 anni non compiuti all'assunzione per il 2019 e 2020 (30 anni non compiuti nel 2021); - non avere avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato compresi quelli in somministrazione (sono ammessi invece rapporti di lavoro domestico e lavoro intermittente). |
| Condizioni | <p>L'incentivo viene erogato sotto forma di <u>sgravio contributivo nelle seguenti casistiche</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) sia a tempo pieno che Part-time anche in somministrazione; 2. trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine <p>Sono esclusi dall'incentivo i rapporti di lavoro domestico e i livelli dirigenziali.</p> |
| Importo e durata dell'incentivo | <p>Lo sgravio è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro con un massimale di 3.000 euro su base annua (da riparametrare su base mensile).</p> <p>Tale incentivo ha durata di 36 mesi.</p> <p>In caso di interruzione prima dei 36 mesi il restante periodo agevolato può essere utilizzato da un altro datore di lavoro, indipendentemente dal limite di età. <u>Lo sgravio è cumulabile con l'incentivo "IO Lavoro".</u></p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <p><u>L'agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i></u>; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p> |
| Riferimenti normativi | <p><i>Decreto MLPS 20 marzo 2013; D.lgs. n. 150/2015, Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MPLS del 16 novembre 2016 prot. 39/367, www.anpal.gov.it.</i></p> |

| INCENTIVO “IO LAVORO” | |
|---|---|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati |
| Categorie di lavoratori interessati | <p><u>Giovani</u> in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Età compresa tra i 16 anni e i 24 anni; - 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. |
| Condizioni | <p>L’incentivo viene erogato sotto forma di <u>sgravio contributivo</u> per le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione); - trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. - assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante; - assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale; - socio lavoratore di cooperativa. |
| Importo e durata dell’incentivo | <p><u>Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale totale (100%) a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di euro 8.060,00 annui per lavoratore assunto</u> (da applicare su base mensile).</p> <p>L’agevolazione ha durata di 12 mesi.</p> <p><u>Lo sgravio è cumulabile con l’incentivo “Assunzione di giovani under35”.</u></p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <p><u>L’agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i></u>; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p> |
| Riferimenti normativi | <i>Decreto Direttoriale ANPAL n. 52/2020.</i> |

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI LAUREATI 110 E LODE E DOTTORATI c.d. "ECCELLENZE" | |
|--|--|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati. |
| Categorie interessate | <ul style="list-style-type: none"> • Giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 <ul style="list-style-type: none"> • con votazione di 110 e lode • con una media non inferiore a 108/110 • nella durata legale del corso • Dottori di ricerca under 34 con titolo ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. |
| Condizioni | <p>L'incentivo viene erogato sotto forma di <u>sgravio contributivo</u> in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> • assunzione stabile con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) - con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio; • trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. <p>Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.</p> |
| Importo e durata dell'incentivo | <p><u>Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale totale (100%) a carico del datore di lavoro</u>, con esclusione dei premi e contributi INAIL, <u>nel limite massimo di euro 8.000,00 annui per ciascuna assunzione.</u></p> <p>L'agevolazione ha durata di 12 mesi dall'assunzione.</p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <p><u>L'agevolazione è soggetta alla regola del <i>de minimis</i></u>; tuttavia è consentito lo sfioramento esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p> |
| Riferimenti normativi | <p><i>Art. 1, comma 391, legge n. 160/2019 (L. Bilancio 2020); art. 1, commi 706 e ss., legge n. 145/2018.</i></p> |

- Sezione III: ASSUNZIONE DISABILI -

| INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI DISABILI | |
|--|--|
| Categorie di datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati che assumono <u>lavoratori con riduzione accertata della capacità lavorativa.</u> |
| Categorie di lavoratori interessati e importi Importo e durata dell'incentivo | <p>L'agevolazione è così strutturata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: al datore di lavoro spetta un bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione mensile lorda. In questo caso, l'incentivo ha una durata di 36 mesi; • lavoratori con riduzioni superiori al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: spetta un bonus occupazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda per un massimo di 36 mesi; • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, un bonus pari al 70% della retribuzione lorda mensile per una durata massima di 60 mesi. |
| Riferimenti normativi | <i>Legge 12 marzo 1999, n. 68; Decreto Legislativo n. 151/2015; Circolare Inps n.99/2016.</i> |

INCENTIVI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA

| MISURE PER L'AUTOIMPREDITORIALITÀ - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - | |
|--|---|
| Destinatari | <p>- <u>Imprese di nuova costituzione</u>: in forma giuridica societaria, ivi incluse le società cooperative; la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall'età su tutto il Territorio nazionale; costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p>- <u>Persone fisiche</u>, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni.</p> |
| Finanziamento: Oggetto, Condizioni e Modalità di corresponsione | <p><u>Sono finanziabili le iniziative per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; - Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; - Commercio di beni e servizi; - Turismo. <p>Possono essere ammessi anche i progetti in settori considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile quali la filiera turistico-culturale e l'innovazione sociale.</p> <p><u>Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:</u> suolo aziendale; fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; brevetti, licenze e marchi; formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; consulenze specialistiche.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del regolamento <i>de minimis</i>.</p> <p><u>Per le imprese ammesse al finanziamento è previsto un rimborso agevolato che parte dal momento del completamento del piano di investimenti, da realizzare entro 24 mesi dalla firma del contratto.</u></p> <p><u>La durata massima del piano di rimborso, a tasso zero, è di 10 anni</u></p> |

| | |
|---|---|
| | <p><u>(prima 8 anni) con pagamento di due rate semestrali posticipate.</u></p> <p><u>Per accedere all'agevolazione, all'impresa è richiesta la garanzia della copertura finanziaria dell'investimento con proprie risorse o con un finanziamento esterno, e non pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.</u></p> <p>Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese.</p> |
| Importo e durata dell'incentivo | <p>Le agevolazioni consistono in un <u>finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero), che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.</u> La percentuale può arrivare al 90% per le imprese costituite da almeno 36 mesi e non oltre 60 mesi.</p> <p>Sono finanziabili progetti d'impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro; 3 milioni per le imprese costituite da almeno 36 mesi e non oltre 60 mesi.</p> |
| Procedura | <p>La domanda per la concessione del finanziamento deve avvenire <u>per via telematica</u> attraverso il sito ufficiale di Invitalia.</p> <p>Una volta effettuata la richiesta, è la stessa Invitalia a verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso. Terminata questa fase, la domanda viene istruita, ed entro 60 giorni il soggetto gestore, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria. Se questa è positiva, si passa alla verifica tecnica dell'investimento e la congruità delle spese indicate in domanda. Conclusa anche questa fase, entro 30 giorni, si passa alla presentazione della documentazione, stipula del contratto di finanziamento ed erogazione dell'agevolazione.</p> |
| Dotazione finanziaria | <p>La dotazione finanziaria è di circa 150 milioni di euro; le agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento dei fondi.</p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <p>Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato anche <i>de minimis</i> nei limiti previsti dalla disciplina UE in materia di aiuti di stato.</p> |
| Riferimenti normativi | <p><i>Legge n. 58/2019 (Decreto Crescita); D.lgs. n. 185/2000 (Titolo I); Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 8 luglio 2015, n. 140; Decreto 8 luglio 2015 n. 140; Circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445; Circolare direttoriale 28 ottobre 2015 n. 81080; Circolare direttoriale 23 dicembre 2015 n. 100585; Decreto ministeriale 9 agosto 2016; Circolare direttoriale 20 gennaio 2017 n. 5415.</i></p> |

| MISURE PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ NEL MEZZOGIORNO - RESTO AL SUD - | |
|--|--|
| Destinatari | <p>Giovani tra 18 e 45 anni* che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ovvero nei Territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) al momento della presentazione della domanda di finanziamento; • trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo; • non aver beneficiato negli ultimi 3 anni di altri contributi per l'autoimprenditorialità; • non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento; • non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio. <p>Possono presentare richiesta di finanziamento le <u>società, anche cooperative, le ditte individuali</u> costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, i <u>team di persone</u> che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all'estero) dopo l'esito positivo della valutazione e i <u>professionisti</u>.</p> <p>*Il Decreto Crescita ha introdotto il regime transitorio di estensione dei limiti di età (originariamente under36) per il 2019 e fino al 31 dicembre 2020 per consentire di presentare domanda anche a chi possieda il requisito dell'età (under 46) al 1° gennaio 2019. Dall'1 gennaio 2021 invece il requisito d'età dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda. Nessun limite di età per 24 comuni sismici del Centro Italia.</p> |
| Finanziamento: Oggetto, Condizioni e Modalità di corresponsione | <p>Il finanziamento deve servire per <u>avviare iniziative imprenditoriali</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura • fornitura di servizi alle imprese e alle persone • turismo <p>Sono <u>escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio</u>.</p> <p>Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all'avvio dell'attività.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>Il <u>finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili</u> e consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo • finanziamento bancario pari al 65% dell'investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi |
| Procedura | <p>Si tratta di un <u>incentivo a sportello, la cui domanda deve essere presentata attraverso la piattaforma web di Invitalia</u> sul sito ufficiale: le domande vengono esaminate senza graduatorie in base all'ordine cronologico di arrivo.</p> |
| Dotazione finanziaria | <p>La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro.</p> |
| Riferimenti normativi | <p><i>Art. 1, comma 320, legge n. 160/2019 (L. Bilancio 2020); Decreto 9 novembre 2017, n.174; Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri n. 33 del 22 dicembre 2017.</i></p> |

| INCENTIVI PER LE STARTUP INNOVATIVE - SMART&START ITALIA - | |
|---|---|
| Destinatari | <p>- <u>Startup “innovative” di piccola dimensione</u>, su tutto il Territorio nazionale, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese (iscrizione da dimostrare alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni),</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>- <u>Team di persone fisiche</u> che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up.</p> |
| Requisiti | <p>Le start-up si classificano come “innovative” se rispondono a <u>precisi requisiti di legge</u> tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forma giuridica di società di capitali costituite da non più di 60 mesi e avere sede legale e operativa in Italia; - offerta di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - valore della produzione fino a 5 milioni di euro. |
| Condizioni | <p>Per quanto riguarda le “<u>attività ammesse</u>” si fa riferimento alla “<u>produzione di beni ed erogazione di servizi</u>” che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo <p><i>e/o</i> - si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale</p> <p><i>e/o</i> - si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).</p> <ul style="list-style-type: none"> – attività di marketing e web marketing ma solo per il 20% dell’importo totale ammesso. |
| Tipologie di incentivi | <p>1) Finanziamento di programmi di spesa.</p> <p><u>Si finanziano programmi di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per beni di investimento e/o per costi di gestione.</u> E’ stata introdotta la possibilità di riconoscimento di una quota di finanziamento per la copertura delle esigenze di capitale circolante per il periodo di realizzazione del piano.</p> <p>Tra le principali voci di spesa ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW; brevetti, licenze, <i>know how</i>; |

consulenze specialistiche tecnologiche;

- per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; servizi di accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento.

Periodo di ammortamento per la restituzione del finanziamento fino a 10 anni.

2) Agevolazione finanziaria.

E' possibile accedere a un mutuo senza interessi, il cui valore può arrivare:

- fino al 90% delle spese ammissibili (max € 1.200.000), nel caso in cui la start-up abbia una compagine costituita da giovani under 36 e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall'estero;

- fino al 80% delle spese ammissibili (max € 1.050.000) negli altri casi.

Una quota a fondo perduto del 30% è previsto per le start-up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano. A vantaggio di queste Regioni è stato previsto un ulteriore finanziamento pari a 15.000 euro per attività di tutoraggio tecnico gestionale.

Sono previste ulteriori forme di premialità in caso di collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa, compresi i Digital Innovation Hub, e di realizzazione di piani di impresa al sud da parte di start up già operative al centro-nord.

3) Tutoring

Le start-up costituite da meno di 12 mesi beneficiano di servizi di tutoring tecnico-gestionale.

I servizi di tutoring, individuati in base alle caratteristiche delle start-up, sono finalizzati a sostenere la fase di avvio. Si tratta di servizi specialistici (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, gestione dell'innovazione, altro) che possono includere anche scambi con realtà di rilievo internazionale.

*All'interno del servizio di tutoring, **attraverso la sottoscrizione del Protocollo tra Federmanager, Mangeritalia e Invitalia ha preso***

| | |
|---|---|
| | <p><i>le mosse, in via sperimentale, un progetto operativo per la fornitura di un servizio di Mentoring, rispetto al quale Federmanager e Manageritalia hanno selezionato e fornito profili manageriali idonei a rivestire il ruolo di Mentor a favore dei beneficiari della suddetta misura, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze tra figure manageriali esperte del settore industriale, del commercio e del terziario e giovani startupper, in base agli obiettivi e alle esigenze espresse dai beneficiari.</i></p> |
| Procedura | <p>Per richiedere le agevolazioni Smart&Start Italia è necessario <u>registrarsi alla piattaforma dedicata ai servizi online di Invitalia, accedere al sito riservato e compilare direttamente online la domanda</u>, caricando il <i>business plan</i> e la documentazione indicata.</p> <p>Per concludere la procedura di presentazione della domanda è <u>necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).</u></p> <p>Le domande già presentate prima della pubblicazione della nuova circolare del 16 dicembre 2019, per le quali non vi siano provvedimenti già adottati, potranno essere riformulate entro 60 giorni dalla data del 20 gennaio 2020. Sarà mantenuta inalterata la data di presentazione ai fini dell'ammissibilità delle spese e dell'accertamento dei requisiti. Sarà comunque possibile presentare una nuova domanda anche oltre questo termine.</p> |
| Dotazione finanziaria | <p>La misura è stata rifinanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circa 200 milioni di euro, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività 2014-2020".</p> |
| Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato | <p>Il finanziamento è <u>soggetto ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento <i>de minimis</i>.</u></p> |
| Riferimenti normativi | <p><i>Circolare direttoriale n.439196 del 16 dicembre 2019; DM 24 settembre 2014; Circolare ministeriale n. 68032 del 10 dicembre 2014; Decreto ministeriale 9 agosto 2016; Circolare ministeriale n. 102159 del 14 febbraio 2018.</i></p> |

INCENTIVI FISCALI PER L'ATTRAZIONE DEL CAPITALE UMANO IN ITALIA

| “LAVORATORI IMPATRIATI” | |
|--------------------------------|---|
| Destinatari | <p>I “lavoratori impatriati” sono dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, in possesso di particolari requisiti. Si tratta di soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (dall'estero) per intraprendere una attività lavorativa.</p> <p>Nell'ambito dei “lavoratori impatriati” sono ricompresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laureati che hanno svolto attività lavorativa all'estero; 2. studenti che hanno conseguito un titolo accademico all'estero; 3. manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. <p>Tale regime fiscale agevolato dei lavoratori “impatriati” si applica, tra gli altri casi, anche ai lavoratori, autonomi e dipendenti, che trasferiscano la residenza in Italia, ai sensi dell'art. 2 del Tuir, al ricorrere di determinate condizioni.</p> <p>Per i lavoratori autonomi è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni; • prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. <p>Per i lavoratori dipendenti, invece, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni; • prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. |
| Agevolazione fiscale | <p>Dal 1° gennaio 2017 <u>per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, comma 2, la base imponibile è ridotta del 70%</u> (anziché del 50%) e addirittura del 90% per i soggetti che trasferiscano la propria residenza nelle regioni del Sud e Isole.</p> <p><u>Le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, pertanto a partire dal 1° gennaio 2020.</u></p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p><u>È un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.</u> La durata viene incrementata a 10 anni per i soggetti con almeno un figlio minorenni a carico o che diventino proprietari di un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti – in questo caso, la riduzione della base imponibile è pari al 50% nella generalità dei casi e al 90% per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico o nell’ipotesi di trasferimento in regioni del Mezzogiorno.</p> |
| Procedura | <p>Per beneficiare dei regimi agevolati i lavoratori “impatriati”, titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una <u>richiesta scritta al datore di lavoro</u>, contenente le indicazioni previste dal DPR n. 445/2000; <u>in mancanza il lavoratore può fruirne direttamente in sede di dichiarazione dei redditi</u>, come per i lavoratori “impatriati” autonomi.</p> |
| Riferimenti normativi | <p><i>art. 5 del D.L. n. 34/2019; Dlgs. n. 147/2015; Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Guida Agenzia delle Entrate “Incentivi fiscali per l’attrazione del capitale umano in Italia” febbraio 2018.</i></p> |

| “NUOVI RESIDENTI” | |
|--|---|
| Destinatari | <p>Per “nuovi residenti” si intendono esclusivamente le persone fisiche che decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia - ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR.</p> <p>Rientrano nel campo di applicazione del regime speciale previsto per i neo-residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero; • il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione; • il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero; • il reddito derivante da un immobile che il neo-residente possiede all’estero; • gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri; • le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere. |
| Importo e durata dell’incentivo | <p>Chi intende avvalersi del regime dei neo-residenti è tenuto a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef, calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione (25.000 per ogni familiare in caso di estensione), a prescindere dal tipo e dall’importo dei redditi prodotti all’estero, attraverso il modello F24, in un’unica soluzione. Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva solo i redditi che il neo-residente produce all’estero.</p> |
| Procedura | <p>La scelta del regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i contribuenti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.</p> <p>Il regime cessa, in ogni caso, dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione, senza che sia possibile chiedere un rinnovo. L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere comunque revocata prima della scadenza.</p> |